

**ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Parte 1

- Art. 1) Istituzione del Consiglio di disciplina territoriale**
- Art. 2) Composizione del Consiglio di disciplina territoriale**
- Art. 3) Nomina dei Collegi territoriali di disciplina e loro composizione**

Parte 2

- Art. 4) Riunioni e assistenza del personale dell'Ordine**
- Art. 5) Possibilità di riunioni in videoconferenza**
- Art. 6) Rimborsi spese**
- Art. 7) Assicurazione obbligatoria**

Parte 3

- Art. 8) Riunioni del Consiglio di Disciplina Territoriale**
- Art. 9) Iniziativa disciplinare**
- Art. 10) Autonomia dei Collegi di disciplina territoriali**
- Art. 11) Astensione o ricusazioni dei componenti il CdT**
- Art. 12) Riunioni dei Collegi di disciplina territoriali**
- Art. 13) Procedimento disciplinare**
- Art. 14) Ricorso avverso i provvedimenti disciplinari**
- Art. 15) Diritto di accesso**
- Art. 16) Pubblicità delle decisioni**
- Art. 17) Norma di rinvio**

Parte 1

Art. 1) Istituzione del Consiglio di disciplina territoriale

Presso il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia è istituito il Consiglio di disciplina territoriale ai sensi del combinato disposto delle L. 69/1963 e 148/2011, del D.P.R. n. 137/2012, del Regolamento delle funzioni disciplinari del 14 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2) Composizione del Consiglio di disciplina territoriale

Ne fanno parte nove consiglieri, sei professionisti e tre pubblicisti.

A ogni rinnovo il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al presidente del Tribunale di Trieste una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

In caso di sostituzione di un Consigliere, la rosa dei candidati da inviare al Presidente del Tribunale deve corrispondere alle caratteristiche del Consigliere da sostituire.

La funzione di Consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente professionista con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente pubblicista con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Art. 3) Nomina dei Collegi di disciplina territoriali e loro composizione

Per procedere all'esame di ciascun esposto, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Per esigenze di funzionalità il Presidente, sentito il CDT, può istituire dei collegi "permanenti".

Il Collegio deve essere composto da membri di entrambi i generi. Presidente e Segretario sono nominati secondo le disposizioni dell'art. 2.

Parte 2

Art. 4) Riunioni e assistenza del personale dell'Ordine

Il CDT si riunisce di norma a Trieste, presso la sede dell'Ordine. Le riunioni dei singoli Collegi si svolgono di norma presso la sede dell'Ordine. L'uno e gli altri possono riunirsi in altro luogo, deciso di volta in volta, sulla base di criteri di funzionalità, di buon andamento dell'amministrazione della giustizia disciplinare e secondo le eventuali esigenze poste dal singolo caso da trattare.

Alle riunioni che si tengono nella sede di Trieste presta assistenza il personale dell'Ordine; per le sedute che si tengono fuori sede il personale, dietro preventiva comunicazione del presidente del CDT al presidente e al segretario del Consiglio regionale dell'Ordine, se necessario rimane a disposizione dalla sede di Trieste per la durata della riunione.

Art. 5) Possibilità di riunioni in videoconferenza

Richiamato il regolamento approvato con delibera 21/2022 del 20/04/2022 CROG FVG si precisa che le riunioni del Consiglio di disciplina Territoriale e dei Collegi, convocate per qualsivoglia motivo, laddove non sia prevista la partecipazione di giornalisti sottoposti a procedimento disciplinare, possono svolgersi anche mediante videoconferenza da remoto, mediante accesso telematico sulla piattaforma scelta dal CDT e comunicata agli interessati, unitamente alle modalità di accesso, nel provvedimento con cui viene fissata la riunione medesima. Nel corso della riunione in videoconferenza, prima di ogni altra determinazione, il segretario provvede ad accertare l'identità personale dei partecipanti e la loro legittimazione a partecipare alla riunione stessa. L'estensore del verbale provvede a riportare nel medesimo l'accertamento compiuto.

Art. 6) Rimborsi spese

Le spese di funzionamento del Consiglio di disciplina territoriale sono a carico del Consiglio regionale dell'Ordine.

In analogia a quanto avviene per i componenti del Consiglio dell'Ordine regionale e del Collegio dei revisori, l'incarico di presidente, segretario e componente del CDT come pure dei singoli Collegi è onorario e non dà diritto a compenso alcuno.

Per le riunioni che si svolgono in luoghi diversi da quello di residenza del componente l'Ordine regionale rimborsa le spese di trasporto con mezzi pubblici ed eventualmente di vitto ed alloggio da questi affrontate, dietro presentazione dei documenti fiscali che le comprovano.

È inoltre riconosciuto un rimborso forfettario delle spese affrontate per gli spostamenti in automobile con mezzi propri, che vengono autorizzati esclusivamente a condizione che il singolo componente del CDT se ne assuma la responsabilità.

I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti, per analogia, secondo le modalità in vigore per i componenti del Consiglio regionale.

Art. 7) Assicurazione obbligatoria

I componenti del CDT devono essere obbligatoriamente assicurati per la responsabilità civile e amministrativa. I relativi oneri sono a carico del Consiglio regionale ovvero, secondo competenza, nazionale dell'Ordine.

Parte 3

Art. 8) Riunioni del Consiglio di Disciplina Territoriale

Le riunioni del Consiglio di disciplina territoriale sono presiedute dal Presidente del CDT, non sono pubbliche e si svolgono seguendo i principi e le regole generali di cui al presente Regolamento.

Qualora un Consigliere non sia presente senza valido motivo a tre riunioni consecutive, il Presidente del Consiglio di disciplina provvede senza indugio a informare il Consiglio dell'Ordine che provvederà nella prima riunione utile ad avviare le procedure per la sua sostituzione. In caso di necessità, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale invia una relazione scritta sull'attività svolta al Consiglio dell'Ordine.

Ogni anno, inoltre, redige una Relazione riepilogativa sull'attività medesima che illustra in audizione al Consiglio dell'Ordine e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

Art. 9) Iniziativa disciplinare

Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale riceve gli esposti in materia disciplinare provenienti dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, dal Procuratore della Repubblica o comunque dal Pubblico Ministero, da parte di altri esponenti pubblici o privati e può promuovere il procedimento anche per iniziativa d'ufficio.

Ove l'esposto non pervenga dallo stesso Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale ne dà comunicazione al medesimo entro due giorni dal ricevimento. Ove l'esposto pervenga dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, quest'ultimo può accompagnarla con un proprio parere, comunque non vincolante. Se esponente è un componente del Consiglio di disciplina territoriale, il Presidente assegna la pratica ad un Collegio di disciplina territoriale di cui non faccia parte l'esponente. Se l'esposto è relativo ad un membro del Consiglio di disciplina territoriale o ad un membro del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale lo trasmette al Consiglio di disciplina nazionale per l'assegnazione ad altro Consiglio di disciplina territoriale.

Ove l'esposto riguardi un/una giornalista iscritta nell'albo la cui tenuta è competenza di altro Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale ne dispone l'invio al Consiglio di disciplina del CROG competente.

Per procedere all'esame di un esposto, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio secondo quanto previsto nell'art. 3.

Le decisioni di non luogo a procedere possono essere prese dal Consiglio di disciplina Territoriale con delibera motivata sulla base della relazione, predisposta in base a sommarie informazioni, affidata dal Presidente del CDT ad un membro dello stesso in qualità di relatore; in fase di acquisizione di sommarie informazioni è possibile coinvolgere il giornalista segnalato.

Il Consiglio di disciplina territoriale decide altresì sulle richieste di astensione o riconsiderazione avanzate dalle parti interessate.

Art. 10) Autonomia dei Collegi di disciplina territoriale

Una volta nominato, il Collegio è autonomo nelle sue scelte e vale il principio del giudice naturale: esso non può dunque essere distolto dalle proprie funzioni né può esserne modificata la composizione, a meno che non venga riconsiderato nella sua totalità o parzialmente ovvero uno o più componenti rinuncino o si astengano.

Eventuali cambiamenti nella composizione del Collegio, adottati prima della decisione finale, obbligano il nuovo Collegio alla rivalutazione ma non necessariamente alla ripetizione degli atti già compiuti.

Gli atti vanno ripetuti ex novo, su richiesta della difesa, dell'incolpato o d'ufficio, solo se la ripetizione appaia indispensabile ai fini della decisione.

Art. 11) Astensione o riconsiderazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere riconsiderati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili. Si applicano altresì le altre disposizioni dell'art. 50 L. 69/1963 dovendosi ritenere sostituiti i riferimenti al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio nazionale col riferimento rispettivamente al Consiglio di disciplina territoriale e al Consiglio di disciplina nazionale.

Art. 12) Riunioni dei Collegi di disciplina territoriale

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale sono presiedute dal Presidente del Collegio, non sono pubbliche e si svolgono seguendo i principi e le regole generali di cui al presente Regolamento.

Le riunioni convocate per deliberare l'apertura del procedimento disciplinare o per deliberare il "non luogo a procedere" si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti.

Qualora un Consigliere non sia presente senza valido motivo a due riunioni consecutive, il Presidente del Collegio di disciplina territoriale provvede senza indugio a informare il presidente del CdT affinché inoltri richiesta al Consiglio Regionale dell'Ordine di provvedere nella prima riunione utile ad avviare le procedure per la sua sostituzione.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio per l'esame del procedimento.

I componenti dei singoli Collegi territoriali di disciplina, salvo quanto disposto in materia di astensione e ricusazione, possono chiedere al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale di essere sostituiti con altri componenti del Consiglio solo per comprovato grave impedimento. La decisione in merito del Presidente del Consiglio di disciplina territoriale è insindacabile.

Art. 13) Procedimento disciplinare

Dopo l'assegnazione della pratica ad un Collegio di disciplina territoriale, il Collegio stesso si riunisce per stabilire l'apertura del procedimento disciplinare o per deliberare l'archiviazione.

Nel caso siano necessarie ulteriori informazioni al fine dell'esame dell'esposto, il Presidente del Collegio assegna a un membro dello stesso Collegio una preistruttoria informale, e cioè l'incarico di raccogliere dette informazioni, e rinvia a una successiva riunione del Collegio l'esame dell'esposto completato dall'esito della preistruttoria, che il Consigliere incaricato dovrà presentare in forma di verbale, con il resoconto dell'attività svolta, che andrà allegato al fascicolo.

La raccolta sommaria di informazioni non si prefigura come atto formale del procedimento disciplinare, ma potrà coinvolgere il giornalista su cui verte l'esposto pur dovendo essere il più possibile improntata al criterio della riservatezza.

Il procedimento disciplinare si articola nelle seguenti fasi:

- 1) audizione dibattimentale;
- 2) adozione del provvedimento finale.

Il Presidente del Collegio, a seguito di deliberazione assunta in riunione con gli altri membri del Collegio di disciplina, provvede a notificare all'interessato, al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti e al Pubblico Ministero (a valersi anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/1990), la delibera medesima di apertura del procedimento disciplinare mediante atto, spedito tramite Pec o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite ufficiale giudiziario o altro mezzo idoneo che garantisca comunque la prova dell'avvenuta ricezione.

La delibera assegna all'incolpato un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe.

La delibera di apertura del procedimento disciplinare deve contenere le generalità dell'incolpato, l'oggetto del procedimento con la menzione degli addebiti, eventuali prove raccolte, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, l'avvertimento che potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, si procederà al giudizio in sua assenza, l'eventuale elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio, il termine entro il quale lui e il suo difensore di fiducia potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni e documenti ed indicare testimoni, il nominativo del Consigliere, membro del Collegio, nominato relatore-istruttore che assume la veste di responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento che, salvo termine più breve, è di novanta giorni dalla data di ricezione dell'eventuale esposto.

La delibera dovrà indicare la data di emissione ed essere firmata dal Presidente del Collegio di disciplina territoriale.

In sede di audizione dibattimentale il Consigliere relatore-istruttore apre la trattazione del procedimento disciplinare esponendo i fatti e le risultanze istruttorie. Seguono l'audizione dell'incolpato, il quale ha facoltà di farsi assistere da un difensore e l'esame degli eventuali testimoni.

Anche le riunioni del Collegio di disciplina nelle quali vengono trattate questioni disciplinari non sono pubbliche. Possono parteciparvi solo l'incolpato ed il suo difensore ed eventuali testimoni, limitatamente al tempo della loro testimonianza. È consentita la partecipazione di personale di segreteria del Consiglio dell'Ordine ai meri fini della verbalizzazione.

È, in linea di massima, altresì escluso ogni rinvio della trattazione, salvo il caso di assoluta impossibilità dell'incolpato o del suo difensore di essere presenti o per la riscontrata necessità di ulteriori esigenze istruttorie che dovranno essere disposte contestualmente.

Il rinvio della trattazione è disposto per una successiva riunione del Collegio di disciplina. Ove il rinvio sia disposto in presenza dell'incolpato o del difensore e dei testimoni già citati, non è necessaria la notificazione di un nuovo avviso.

Le decisioni dei procedimenti disciplinari: archiviazione ovvero avvertimento, censura, sospensione, radiazione sono depositate, unitamente alla motivazione, nel termine di trenta giorni dalla pronuncia da parte del Collegio di disciplina, presso la sede del CROG e vengono notificate tramite PEC o con raccomandata A/R o tramite ufficiale giudiziario e comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, in copia integrale, entro trenta giorni dalla deliberazione, all'interessato, alla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello del Tribunale di Trieste e, per gli adempimenti di competenza, al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti.

Art. 14) Ricorso avverso i provvedimenti disciplinari

In calce al provvedimento disciplinare andrà inserito l'avvertimento che l'interessato e il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste possono ricorrere al Consiglio di disciplina nazionale.

La facoltà di impugnazione di cui al comma precedente è invece esclusa per l'esponente.

In calce al provvedimento disciplinare andrà inoltre inserita indicazione della sospensione dell'esecutività del provvedimento sino alla decorrenza dei termini per l'impugnazione del medesimo ovvero, in caso di impugnazione, sino alla decisione del Consiglio Nazionale di Disciplina.

Il ricorso va presentato esclusivamente al Consiglio di disciplina nazionale (CDN). Restano confermate le norme sui contributi istruttori anche in favore del Consiglio regionale dell'Ordine: la verifica sulla loro regolarità verrà effettuata dal CNOG.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il CDN per trenta giorni.

I termini per proporre ricorso davanti al CDN restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, ai sensi della legge 742/1969.

Art. 15) Diritto di accesso

Gli atti del procedimento vengono depositati presso l'Ordine, sono riservati e come tali debbono essere conservati.

Gli atti dei procedimenti disciplinari non sono accessibili sino alla conclusione del procedimento. Gli atti dei procedimenti disciplinari sono tuttavia sempre accessibili al soggetto nei cui confronti si procede ed al suo difensore, dal momento in cui, conclusa l'eventuale fase preliminare, viene deliberata l'apertura del procedimento. Il Consiglio di disciplina territoriale, fino alla conclusione del procedimento, il CROG dopo il deposito della deliberazione che conclude il provvedimento, nel rispetto comunque dei limiti di cui al capoverso successivo, ove il diritto di accesso a provvedimenti sanzionatori irrogati dal Consiglio di disciplina territoriale venga esercitato da soggetti diversi da quello sottoposto a sanzione disciplinare, rilascia copia della documentazione al richiedente che dimostri, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Sono sottratti all'accesso le categorie di documenti amministrativi indicate nell'art. 24 L. 241/1990.

Le spese di fotocopiatrice o riproduzione informatica e di estrazione di copia degli atti vengono poste a carico di coloro che ne fanno richiesta, secondo le tabelle in

possesso degli uffici e pubblicate sul sito www.odgfvfg.it a cura dell'Ordine.

Art. 16) Pubblicità delle decisioni

Si applica il “Regolamento in materia di annotazione e di pubblicazione dei provvedimenti sull'albo professionale” approvato dal CROG del Fvg in data 17/05/2022 con delibera nr 24/2022.

Art. 17) Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge e sublegislative vigenti. Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia il 30/01/2023.